

IN BREVE n. 017-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONI e PENSIONATI di Marco Perelli Ercolini

Si legge che i pensionati debbono rinunciare a dei benefici (ma quali?) per dare linfa alla previdenza dei giovani.

Ma una domanda, quali sono i benefici degli attuali pensionati? sono le prestazioni quali risultanze di sacrifici contributivi a valore reale calati in determinate realtà previdenziali e di vita corrente, pattuizioni tra lavoratori e enti previdenziali? Ricordiamo come a fronte della richiesta di determinate contribuzioni corrispondono determinate riconoscimenti previdenziali, nulla di regalato o di rubato. Forse sarebbe più logico parlare di amministrazioni poco oculate nel deviare risorse a scopi non previdenziali o inerzie nell'affrontare correzioni normative a fronte di variazioni attuariali o addirittura per non parlare di errori di previsioni. Quanto fieno in cascina per le future pensioni è andato disperso per compiti impropri, sociali o assistenziali?

Ma su questo, quanto è responsabile il lavoratore ora pensionato?

E ancora quanto ci costano questi amministratori?

Il lavoratore pagando i contributi a valore corrente per quella che viene definita una retribuzione differita dovrebbe avere garantita una rendita a valore reale, una pensione che sia un debito di valore e non un semplice debito di valuta.

Infatti non importa che una pensione sia alta, ma soprattutto è necessario che nel tempo mantenga lo stesso potere di acquisto: le pensioni di annata, non debbo tradursi in pensioni dannate.

ADOZIONI INTERNAZIONALI - ENTRAMBI I CONIUGI POSSONO SCALARE LE SPESE

Una coppia sostiene le spese per una adozione internazionale.

L'ente rilascia fatture intestate alla moglie, ma la certificazione complessiva delle spese sostenute è intestata alla coppia.

Deve scontare le spese uno solo dei coniugi, o possono farlo entrambi?

Secondo la risoluzione 77/E del 28 maggio 2004 dell'Agenzia delle Entrate l'ente autorizzato alla procedura dell'adozione internazionale deve certificare, ai fini della loro deducibilità, non solo le spese da esso sostenute direttamente, ma anche quelle sostenute dagli aspiranti genitori adottivi.

La circostanza che la certificazione rilasciata dall'ente sia intestata soltanto ad uno dei coniugi, non costituisce una preclusione alla possibilità da parte di entrambi di dedurre il 25% ciascuno dell'importo così certificato, in base alla lettera l-bis, articolo 10, Tuir: dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

A questo scopo sarebbe sufficiente l'annotazione sul documento della modalità di ripartizione della spesa e il rilascio all'occorrenza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l'onere è stato sostenuto congiuntamente.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n. 77E del 28.05.2004
(documento 078)**

LAVORATRICE MADRE MEDICO

**sesta edizione
aggiornata al 31 marzo 2012**



Il cd-rom, in distribuzione gratuita, può essere richiesto alla segreteria della Direzione della Fondazione Enpam :

e-mail c.sebastiani@enpam.it

oppure

tel. 06 48294226

RIFLESSIONI - ATTENTI ALLA PROPOSTA DINI e D'AMICO

Attenti alla proposta di Lamberti Dini e di Natale D'Amico: dai futuri accantonamenti Tfr soldi alle famiglie ipotizzando lo svincolo dall'obbligo di accantonare nella previdenza complementare o nel trattamento di fine rapporto (vedi Sole 24 ore di domenica 22 aprile 2012 a pag. 7).

Infatti per l'innalzamento dell'età pensionabile tra l'altro agganciata alle speranze di vita, l'indice di trasformazione della previdenza obbligatoria potrebbe essere corretto in senso più elevato da cui un minor bisogno dell'aiuto che ne deriverebbe da una previdenza complementare e, nello stesso tempo, per il superamento che sarebbe venuto a mancare alle imprese da una importante fonte di finanziamento (per le riforme previdenziali con provvedimenti sul Tfr), si può parlare di poter dare ai lavoratori una possibilità di scelta per una richiesta in busta paga di questi accantonamenti, soldi invece che potrebbero essere utili al lavoratore e alla sua famiglia per i bisogni immediati di vita corrente in questi tempi di crisi con congelamenti delle entrate e maggiori uscite per aumento dei prezzi e spremitura di tasse.

Anche la Lega si sta attivando anche politicamente per la linea di mettere a disposizione dei lavoratori il Tfr.

Ricordiamo, però come il Tfr è una retribuzione differita e come già detto conglobarla con la retribuzione potrebbe portare a far scomparire questo istituto molto comodo in uscita o in corso dei attività per autofinanziamenti straordinari: messa in busta paga potrebbe servire a comare vuori retributivi per congelamento degli aumenti.

La proposta di nuovi soldi in busta paga può essere, dunque, allettante, ma attenzione a quanto verranno taglieggiate dal fisco questi introiti?

Si può correre, poi, il pericolo di prolungare il congelamento degli aumenti stipendiali e in seguito aver bruciato accantonamenti utili ai bisogni nel momento di uscita dal lavoro o in certi casi di richiesta di anticipi sul tfr per necessità contingenti.

Una verità però scaturisce: l'aumento dell'età pensionabile con un minor periodo di vita in pensione, vuoi anche con maggiori versamenti contributivi utili ad aumentare il montante su cui avviene il calcolo della pensione su base contributiva, dovrebbe andare ad incidere positivamente sull'indice di sostituzione e diminuire le necessità di un aiuto economico complementare frutto di enormi sacrifici economici durante la vita lavorativa.

Rimane invece l'interrogativo su quanto va ad incidere nella costruzione di una pensione l'accesso tardivo al lavoro, il lavoro saltuario e tanti altri fattori dell'attuale mondo del lavoro in un momento di grave crisi economica.

I BORSISTI SONO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE INAIL

da Sole 24 ore - risposta 1433

D - Mio figlio è assegnatario di una borsa di studio erogata da un istituto di ricerca italiano. La borsa viene assoggettata a Irpef e Inps, mentre mi dicono che non vi è obbligo di assicurazione Inail, pur essendo mio figlio all'interno di laboratori di ricerca biotecnologici medici. A supporto di tale interpretazione si cita l'articolo 4 del Dpr 1124/1965, che non comprende nell'elenco in esso riportato la fattispecie delle borse di studio. Ravviso in ciò un'incongruenza, in quanto, pur essendo il borsista assimilato a un lavoratore dipendente, quando lo si prende in considerazione come prestatore di lavoro in laboratorio, è escluso da Inail.

Desidero conoscere il parere dell'esperto e, se la tesi si confermasse, chiedere se sia assicurabile con l'Inail per altra via, visto che la ricerca in questo campo viene di norma guidata dall'università competente.

R - In linea generale, i soggetti assegnatari di borse di studio devono obbligatoriamente essere assicurati all'Inail. I borsisti, infatti, rientrano tra le persone soggette alla tutela infortunistica, in quanto sono del tutto assimilabili agli alunni.

Nell'ipotesi di studenti che si rechino all'estero per eseguire la ricerca, l'assicurazione sussiste e viene gestita nelle stesse forme dei «lavoratori italiani distaccati all'estero». L'obbligo assicurativo è posto a carico dell'istituto di ricerca che eroga la borsa di studio. Tuttavia, se si tratta di attività svolte presso Università statali, anche se le borse di studio sono state assegnate da altri enti, pubblici o privati, l'assicurazione fa carico allo Stato ed è attuata nella forma della "gestione per conto".

CORSI DI PRIMO SOCCORSO IN REGIME DI ESENZIONE

da Sole 24 ore - risposta 1385

D - Vorrei sapere se i corsi di primo soccorso ex Dlgs 626/1994 effettuati da una società di servizi di medicina del lavoro (i cui soci sono medici del Lavoro), tenuti dagli stessi medici soci o da altri medici liberi professionisti, sono da considerare in regime di esenzione Iva.

Vi sono infatti pareri discordanti: alcuni considerano l'attività di formazione come attività che esula dall'attività sanitaria, e quindi da assoggettare a Iva; altri la considerano esente in quanto svolta dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria.

R - Si ritiene che l'attività di formazione per i corsi di primo soccorso possa essere fatturata in esenzione da Iva, anche se le fatture sono emesse da una società di servizi, così come chiarito dalla risoluzione 181/E del 8 settembre 2003.

L'articolo 6, comma 10, della legge 133/1999 comprende -tra le prestazioni sanitarie esenti dell'articolo 10, numero 18, del Dpr 633 del 1972- le «prestazioni rese dal medico competente...» ai sensi della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Dlgs 626/94).

L'agevolazione riguarda l'intera attività di «sorveglianza sanitaria» effettuata dal «medico competente», che si sostanzia sia nell'esecuzione di accertamenti sanitari propriamente detti sia nello svolgimento di altri compiti (di informazione, di formazione, di controllo degli ambienti di lavoro eccetera) descritti nell'articolo 17 del Dlgs 626/1994.

Questa norma prevede un'esenzione di carattere riferibile all'attività del «medico competente», a prescindere dalla riconducibilità delle prestazioni fra quelle di «diagnosi, cura e riabilitazione». Questa soluzione trova una conferma nella circolare dell'agenzia delle Entrate 4/E del 28 gennaio 2005.

I REQUISITI ALLA BASE DELLA TOTALIZZAZIONE

da Sole 24 ore - risposta 1425

D - Ho lavorato per 15 anni come dipendente con versamenti Inps, nove anni come co.co.co con versamenti in gestione separata. Da otto lavoro come dirigente pubblico a termine con versamenti Inpdap. Ho compiuto 60 anni nel novembre 2011. Il mio contratto scade a settembre 2014.

Posso fruire del computo facendo confluire tutti i contributi nella gestione separata? La pensione sarebbe a 61 anni e 6 mesi? Oppure si deve ricongiungere tutto con oneri, e la pensione sarebbe a 60 anni e 12 mesi? O totalizzare tutto, a 65 anni e 18 mesi? In questo caso resterei senza pensione e senza stipendio per 3-4 anni. In ogni caso, la mia pensione sarebbe calcolata con il metodo contributivo?

R - La totalizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti scatta alle seguenti condizioni in alternativa: 65 anni di età e il minimo contributivo di 20 anni; 40 anni di contribuzione prescindendo dall'età anagrafica. Si applica la finestra trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici. Non è possibile, neppure a pagamento, trasferire i contributi versati nella gestione separata in altre gestioni previdenziali.

A determinate condizioni (15 anni di contributi dei quali almeno cinque nel sistema contributivo) si possono trasferire gratuitamente i contributi delle altre gestioni a quella separata (opzione). Per le pensioni a carico della gestione separata l'età è di 66 anni con il minimo di 20 anni di contributi, oppure 70 anni di età con il minimo di cinque anni di contributi.

OPUSCOLO INFORMATIVO SULLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE INVALIDANTI

L'opuscolo illustra, in modo schematico, le principali informazioni sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori affetti da patologie oncologiche e invalidanti e su quelli dei familiari: il diritto al part-time, i congedi, gli eventuali sostegni economici, le tutele legate ai contratti collettivi, nonché le procedure per la domanda di invalidità civile

IN ALLEGATO A PARTE - Patologie oncologiche e invalidanti (documento 079)

PROFESSIONISTI OVER 65 e CONTRIBUTI ALLA CASSA

Per l'articolo 18 comma 11 della legge 111 del 2011

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

le casse previdenziali dei professionisti dovranno prevedere una contribuzione obbligatoria con aliquota contributiva non inferiore al 50% del contributo ordinario.

L'Enpam già da tempo aveva deliberato il ritorno alla obbligatorietà del contributo previdenziale nella quota B del Fondo generale per i pensionati che continuassero l'attività in libera professionale ad aliquota ridotta.

Nelle ultime variazioni regolamentari, appena approvate dal Consiglio Nazionale e inviate ai Ministeri vigilanti per l'approvazione, è stato previsto l'adeguamento dell'entità dell'aliquota contributiva al dettato di legge e precisamente al 6,25%. Tale percentuale salirà progressivamente negli anni sempre al 50% dell'aliquota ordinaria che passerà dal 13,50% nel 2015 e salirà di un punto percentuale ogni anno sono ad arrivare al 19,50 nel 2021.

Anche la Cassa dei dottori commercialisti si sta adeguando con grandi discussioni sulla decisione specialmente dall'Unione giovani, ma in senso opposto; infatti, data la possibilità di legge, l'aliquota per il contributo soggettivo dei pensionati che continuano l'attività, scenderebbe dall'attuale 12% al 6%, forse anche per prevenire la chiusura della partita Iva degli over 65 con creazione di società di servizi.

ENPAM - FONDO GENERALE ALIQUTA CONTRIBUTIVA QUOTA B		
anno	aliquota ordinaria	aliquota pensionati
2011	12,50	2
2012	12,50	6,25
2013	12,50	6,25
2014	12,50	6,25
2015	13,50	6,75
2016	14,50	7,25
2017	15,50	7,75
2018	16,50	8,25
2019	17,50	8,75
2020	18,50	9,25
dal 2021	19,50	9,75

ENPAM - ETA' ANAGRAFICA PER ACCEDERE ALLA PENSIONE NEL FONDO GENERALE	
periodo	età
sino al 31.12.2012	65 anni
dall' 1.1.2013 al 31.12.2013	65 anni + 6 mesi
dall' 1.1.2014 al 31.12.2014	66 anni
dall' 1.1.2015 al 31.12.2015	66 anni + 6 mesi
dall' 1.1.2016 al 31.12.2016	67 anni
dall' 1.1.2017 al 31.12.2017	67 anni + 6 mesi
dall' 1.1.2018	68 anni

AGENZIA DELLE ENTRATE - DUPLICATI ON LINE DELLA TESSERA SANITARIA e DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE

L'Agenzia delle entrate comunica che è possibile richiedere on line i duplicati della tessera sanitaria e del tesserino del codice fiscale in caso di smarrimento, furto o deterioramento collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Le tessere, dopo i controlli sulla correttezza e congruenza dei dati comunicati con quelli presenti nel database dell'Agenzia, verranno inviati direttamente all'indirizzo del richiedente che risulta all'Anagrafe tributaria.

SPOSTATE ALCUNE SCADENZE FISCALI

ADEMPIMENTO	NUOVA SCADENZA	VECCHIA SCADENZA
Presentazione modello 730/2012		
al sostituto di imposta	16 maggio 2012	30 aprile 2012
al Caf o professionista abilitato	20 giugno 2012	31 maggio 2011
Consegna al contribuente di copia della dichiarazione		
al sostituto di imposta	15 giugno 2012	31 maggio 2012
al Caf o professionista abilitato	2 luglio 2012	15 giugno 2011
Trasmissione del modello 730/2012 all'Agenzia delle entrate		
sostituti di imposta, Caf, professionisti a bililitati	12 luglio 2012	2 luglio 2012

D.L. 16 APPROVATO DAL SENATO - ENPAM NELL'ELENCO ISTAT

7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni .».

E' stato approvato in via definitiva il ddl n. 3184 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 e, in particolare, l'articolo 5 comma 7.

Le Casse privatizzate incluse nell'elenco Istat sono così diventate amministrazioni pubbliche: l'inclusione comporta, come è avvenuto con dl Dl 78/2010, una notevole limitazione nella loro autonomia finanziaria e gestionale peraltro in contrasto con i principi fissati nel dlgs 509/1994.

La partita sembra essere chiusa per le casse privatizzate salvo non venga sollevata una eventuale questione di costituzionalità.

IN ALLEGATO A PARTE - Studio di Franco Abruzzo (documento 080)

SE LA BANCA RITARDA

I ritardi della Banca non possono ridurre il tempo a disposizione del contribuente per il pagamento delle imposte se ha provveduto al tempestivo inserimento in via telematica del modello F24. Non sono infatti a carico del contribuente disguidi della banca nel pagamento né deve farsi carico di anticipare il versamento in vista di eventuali possibili disservizi e/o disguidi.

Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia - sentenza 7 febbraio 2012 pres. Ferrari